



IL TRIBUNALE DI ROMA
I Sezione civile

In composizione monocratica nella persona del G.O.T. avv. Francesco Paolo Mansi

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 702 BIS C.P.C.

nel procedimento iscritto al n. 47459 del Ruolo Generale per l'anno 2014 promosso da

----- (c.f.: -----), nata in Mauritania il -----, rappresentata e difesa dall'avv. ----- presso il quale è domiciliata in -----, giusta procura a margine del ricorso

ricorrente

nei confronti

Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale - Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *p.t.*

resistente

e con l'intervento del Pubblico Ministero

oggetto: Ricorso ex art. 35 Decreto Legislativo 25/2008 e 702 bis c.p.c. Riconoscimento della protezione internazionale

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con ricorso depositato il 14.07.2014 la sig.ra -----, cittadina della Mauritania, ha impugnato il provvedimento con il quale il le veniva riconosciuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari assumendo l'erroneità della valutazione della propria vicenda personale ed ha richiesto il riconoscimento dello *status* di rifugiato, o in subordine, il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria.

Il provvedimento di rigetto emesso in data 12.05.2014, veniva notificato al ricorrente il 18.06.2014. Il ricorso risulta, pertanto, tempestivamente proposto.

Il Ministero pur avvisato non si è costituito nel giudizio.

Acquisita la documentazione ed espletata l'attività istruttoria (audizione della ricorrente), la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In ordine alla richiesta principale formulata dal richiedente va ricordato che ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.07.1951, ratificata dall'Italia con Legge 24.07.1954 n. 722, modificata dal protocollo di New York del 31.01.1967 ratificato dall'Italia con Legge del 14.02.1970 n. 95, "*è riconosciuto rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese*".

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. f del decreto legislativo 28.01.2008 n. 25 è considerato ammissibile alla protezione sussidiaria il "*cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati timori che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del decreto legislativo 19.11.2007 n. 251, il quale non può o, a causa di tale rischi, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese*" e, ai sensi del predetto art. 14 del D.Lgs. 251/07 sono considerati danni gravi: "*a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*".

Dal punto di vista processuale incombe al richiedente l'onere di allegare compiutamente le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della domanda e di assolvere, nei limiti del possibile, al relativo onere probatorio; subentrano a completamento della disciplina della prova nella materia *de qua* ampi poteri officiosi del Giudice, attivi ed integrativi, ai fini dell'accertamento delle condizioni che possano consentire al richiedente di godere della protezione internazionale spettando al Giudice in definitiva valutare l'esistenza delle condizioni poste a base delle misure tipiche e della misura residuale del permesso umanitario, avuto riguardo sia al potere - dovere d'indagine scandito dal D.lgs. n. 25 del 2008, art. 8 comma 3, che alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente, da valutarsi secondo i criteri contenuti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

Ciò premesso deve rilevarsi che la ricorrente ha dedotto di provenire dalla Mauritiana e di essere giunta in Italia il 24 ottobre del 2013.

In particolare la sig.ra -----, innanzi la Commissione Territoriale, ha dichiarato di essere nata a Rosso Mauritan e di avervi vissuto fino al matrimonio, all'età di 18 anni, quando si è trasferita a Nouadhibou, nel quartiere Dubai; di appartenere al gruppo etnico Peul; di essere musulmana e di non essersi mai occupata di politica.

In relazione al viaggio verso l'Italia, la richiedente asilo ha raccontato di essere partita da Nouadhibou il 18 settembre 2013 raggiungendo sua zia materna in Senegal con un'auto, insieme al suo bambino di 7 anni, nascondendosi per circa un mese fino alla partenza per l'Italia, dove è arrivata da sola con un volo diretto a Roma.

In relazione alla situazione familiare ha dichiarato di aver perso entrambi i genitori; di avere due fratelli e una sorella, tutti nati dal secondo matrimonio della madre; di avere un marito e due figli, di cui una femmina nata nel 1992.

In relazione alla situazione personale la ricorrente ha dichiarato di aver frequentato la scuola per cinque o sei anni e che nel suo Paese faceva la casalinga. A specifica domanda della Commissione la sig.ra ----- ha dichiarato di aver lasciato il suo Paese per scappare da un matrimonio infelice, durante il quale veniva maltrattata dal marito e al quale era stata costretta da suo padre. In particolare la ricorrente ha riferito di essere scappata in Senegal in un giorno in cui il marito e la figlia non erano in casa e di aver deciso di proseguire la sua fuga verso l'Italia in quanto era sicura che il marito l'avrebbe trovata e riportata a casa se fosse rimasta in Senegal, come era

accaduto qualche tempo prima in seguito ad un suo precedente tentativo di fuga. La ricorrente ha infine dichiarato che preferirebbe morire piuttosto che rientrare in patria, in quanto teme che il marito possa ritrovarla.

Innanzi al Giudice la sig.ra ----- ha riportato sostanzialmente lo stesso racconto aggiungendo di essere scappata da suo marito perché veniva trattata come una schiava e di non essere nella possibilità di denunciare alla polizia le violenze subite. Ha inoltre dichiarato che in seguito ad un suo precedente tentativo di fuga il marito l'aveva chiusa a chiave in una stanza, dopo averla trovata. Infine, la richiedente asilo ha riferito di temere suo marito in caso di rientro nel proprio Paese.

Le dichiarazioni rese dalla ricorrente innanzi al Giudice non presentano sostanziali differenze rispetto a quanto dichiarato alla Commissione territoriale ma ha precisato di non sapere se è ricercata dalla polizia nel suo Paese ed ha dichiarato che non tornerebbe in Mauritania nemmeno se non avesse timore del marito.

Ciò premesso, va rilevato che, all'esito dell'esame delle dichiarazioni rese, la ricorrente deve ritenersi attendibile. Cionondimeno, non può essere accolta la domanda diretta al riconoscimento dello *status* di rifugiato.

Ed invero, come già evidenziato, ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.07.1951, ratificata dall'Italia con Legge 24.07.1954 n. 722, come modificata dal protocollo di New York del 31.01.1967 ratificato dall'Italia con Legge del 14.02.1970 n. 95, la condizione essenziale ed indefettibile per il riconoscimento dello *status* di rifugiato è da ravvisarsi nel rischio effettivo ed attuale del soggetto di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale o per opinioni politiche. Lo *status* di rifugiato si caratterizza quindi per la circostanza che il richiedente non può o non vuole fare ritorno nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per il fondato timore di una persecuzione personale e diretta. La situazione socio politica o normativa del paese di provenienza è da ritenersi rilevante, ai fini del riconoscimento dello "*status*" di rifugiato, solo se si correla alla specifica posizione del richiedente, il quale rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità psicofisica. Colui che intende chiedere il riconoscimento del predetto *status* deve pertanto provare il pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio, con precisi riferimenti all'effettività e all'attualità del rischio, non essendo all'uopo sufficienti il riferimento a situazioni politico-economiche di dissesto del Paese

di origine o a persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza ovvero il richiamo al fatto notorio, non accompagnato dall'indicazione di specifiche circostanze riguardanti direttamente il richiedente (Cfr. Cass. 26278/2005).

Nella fattispecie in esame non vi è prova adeguata di un pericolo attuale, effettivo specifico e personale ai danni del ricorrente anche in considerazione del fatto che gli episodi riferiti sono estremamente generici. Inoltre il Paese sta compiendo uno sforzo per sanzionare pratiche contrarie alla dignità femminile. Ed infatti sul sito di Amnesty International, nel report 2015-16 si legge che *“ad agosto, l'adozione di una nuova legge contro la schiavitù (che emendava la precedente legge del 2007) ha reso tale pratica un reato equiparabile a crimine contro l'umanità, raddoppiato la pena carceraria prevista per i trasgressori e definito 10 differenti categorie di schiavitù, comprendenti tra l'altro il matrimonio forzato”*.

Può, tuttavia, essere accolta la domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, ricorrendo nel caso concreto, i requisiti tassativamente indicati dall'art. 14 lett. b del D.lgs. 251/07. Invero, sussiste il fondato timore che il ricorrente possa patire un danno grave in ipotesi di rientro in Patria, ove difatti, nonostante il matrimonio forzato sia definito come una forma di schiavitù, è una pratica assai diffusa nel Paese dove le donne sono vessate e l'utilizzo rigoroso della religione è utilizzato per emarginare alcune categorie di persone. Nella pubblicazione di Minority Rights Group International del 04.05.2015 tratta dal sito Refworld.org si legge espressamente che *“in Mauritania donne di tutte le razze, etnie e gruppi sono costrette ad affrontare una serie di sfide per il godimento dei diritti umani. Il Paese era classificato come centoquarantesimo su centoquarantanove Paesi inclusi nel programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) per la disegualianza di genere”*. In tale contesto prendono forma e rilevanza le dichiarazioni rese dalla ricorrente secondo le quali il marito la trattava male e si sentiva legittimato in tal senso e soprattutto la circostanza riferita secondo la quale era impossibilitata a denunciare le violenze alla polizia. In tale contesto non può escludersi, quindi, che al rientro in Patria la ricorrente possa subire un trattamento inumano o degradante. A sostegno della domanda, infatti, la ricorrente ha prodotto documentazione medica a firma del dott. Carlo Bracci del Centro per la Tutela della Salute dei Migranti forzati e vittima di torture

che afferma la presenza sul corpo della ricorrente di lesioni quali esiti di violenze internazionali compatibili con la vicenda narrata.

Avuto riguardo, quindi, alla condizione soggettiva del richiedente, si ritengono quindi sussistenti i requisiti indicati dall'art. 14 del D.lgs. 251/07 per il riconoscimento della protezione sussidiaria e, pertanto, la relativa domanda va accolta.

Considerata la natura e l'oggetto del procedimento, la contumacia del convenuto, la particolare connotazione che assume la regolamentazione delle spese nel caso di ammissione al patrocinio a carico dello Stato, da ultimo, si ritiene opportuno ed equo compensare le spese processuali.

P.Q.M.

il Tribunale definitivamente pronunciando, così decide:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 lett. b, del D.lgs. 251/07, riconosce alla sig.ra -----, nata in Mauritania il -----, la protezione sussidiaria rimettendo all'Autorità amministrativa competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno;
- compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 02 dicembre 2016

Il Giudice